

REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

---

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA – VIA FIESCHI 15 – GENOVA

---

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

---

## PARTE SECONDA

---

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

---

## SOMMARIO

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/04/2017 N. 297**

**D.G.R. n. 216 del 17/03/2017. O.P.C.M. 3519/2016. Aggiornamento classificazione sismica del territorio ligure. Differimento termine . . . . . pag. 3**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/04/2017 N. 301**

**D.G.R. n. 277 del 14/03/2014: proroga accreditamento provvisorio dei Provider ECM della Regione Liguria . . . . . pag. 5**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/04/2017 N. 309**

**Programma di sviluppo Rurale 2014-2020- Apertura del bando anno 2017 per la presentazione di domande di aiuto sulla misura 12 "Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque" . . . . . pag. 8**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/04/2017 N. 310**

**Reg. (UE) n. 508/2014 artt. 60-63. Priorità 4. Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e i Gruppi di Azione Costiera (FLAG) selezionati per l'avvio delle Strategie di Sviluppo . . . . . pag. 14**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/04/2017 N. 313**

**PSR 2014/20 misura 11 “Agricoltura biologica”: individuazione delle violazioni di impegni, dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione . . . . . pag. 27**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/04/2017 N. 316**

**Attuazione dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20.10 2016 ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’art. 4, comma 1-sexies del DPR 380/2001 . . . . . pag. 45**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MELE 17/03/2017 N. 14**

**Rettifica confine catastale di Via Ferriera con proprietà Bottino Benedetto. Autorizzazione al frazionamento dell’errore catastale . . . pag. 46**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/04/2017 N. 297**

**D.G.R. n. 216 del 17/03/2017. O.P.C.M. 3519/2016. Aggiornamento classificazione sismica del territorio ligure. Differimento termine.**

## LA GIUNTA REGIONALE

## RICHIAMATI:

- Il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380, avente ad oggetto: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" ed in particolare:
  - i. L'art. Art. 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) che stabilisce, al c. 1 che:
    - *1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.*
  - ii. L'Art. 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori) che stabilisce, al c. 1, che:
    - *1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.*
  - iii. l'art. 104 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) il quale stabilisce, ai commi 1 e 2, che:
    - *1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.*
    - *2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.*
- La L.R. n. 29 del 21/07/1983, come modificata dalla L.R. 50 del 21/12/2012, avente ad oggetto: "Costruzioni in zone sismiche", ed in particolare l'art. 6-bis (autorizzazioni in zona sismica), che stabilisce che: "Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'allegato 1 alla presente legge, la Provincia rilascia la preventiva autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni....";
- La L.R. n. 28/12/2009, n. 63, recante: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010" ed in particolare l'art. 18 (Applicazione dell'articolo 104, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), come modificato dal c. 6 dell'art. 3 della L.R. n. 7 del 6/04/2017, il quale stabilisce, al c. 1 che:
  - *1. L'accertamento, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, da parte degli uffici tecnici competenti sul territorio regionale, dell'idoneità statica delle costruzioni in corso d'esecuzione all'entrata in vigore della D.G.R. 24 ottobre 2008, n. 1308 (O.P.C.M. 3519/2006. Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria) e successive modifiche ed aggiornamenti, può essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso i sopraccitati uffici, che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni si-*

*smiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al D.M. 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni). Della dichiarazione è dato atto nel Certificato di Collaudo Statico.*

- La D.G.R. n. 216 del 17/03/2017 avente ad oggetto: "OPCM 3519/2006. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria".

CONSIDERATO che:

- L'entrata in vigore della nuova classificazione sismica approvata con D.G.R. 21/2017 è prevista al momento della pubblicazione sul B.U.R.L. della stessa delibera, fissata per il giorno 19/04/2017;
- La nuova classificazione sismica prevede, tra l'altro, il passaggio dalla zona 3 e 3S di cui alla vigente D.G.R. 1362 alla zona 2 di 41 Comuni, di cui 30 Comuni in Provincia di Imperia, 4 in Provincia di Savona e 7 in Provincia della Spezia;
- A seguito della approvazione della citata D.G.R. 216/2017 sono pervenute, dai competenti uffici della Città Metropolitana di Genova (nota assunta a Prot. Reg. PG/122477), della Provincia di Savona (nota n. 2017/21979 del 21/4/2017), della Provincia della Spezia (nota 9698 del 07/04/2017) e della Provincia di Imperia (nota n. 10436 del 7/4/2017) delle richieste di proroga dell'entrata in vigore della nuova classificazione;
- Le suddette richieste di proroga sono motivate essenzialmente dalla necessità di:
  - Consentire una adeguata organizzazione degli uffici competenti per il controllo delle costruzioni in zona sismica, con particolare riferimento a quanto previsto dal richiamato art. 104 del D.P.R. 380/2001;
  - Consentire una adeguata informazione sugli effetti della nuova classificazione sulle attività di approvazione dei progetti edilizi a tutti i soggetti coinvolti (committenti pubblici e privati, costruttori, professionisti, pubbliche amministrazioni, etc).

RILEVATO che:

- Le maggiori problematiche di carattere organizzativo riguardano in particolare i Comuni che, non ricompresi nell'allegato 1 della L.R. 29/1983, saranno classificati in zona 2, e, pertanto soggetti alla autorizzazione preventiva di cui all'art. 94 del D.P.R. 380/2001 dalla data di entrata in vigore della nuova classificazione. Tale nuovo adempimento necessita sicuramente di una adeguata fase organizzativa degli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni di carattere edilizio;

RITENUTO che:

- Le richieste di proroga appaiono motivate e condivisibili essendo finalizzate ad assicurare una più efficiente applicazione dei controlli previsti dalle normative vigenti sulle nuove costruzioni e sulle costruzioni in corso nei comuni la cui classificazione sismica verrebbe modificata con la citata D.G.R. 216/2017;
- La nuova classificazione non modifica il dimensionamento delle nuove costruzioni o delle costruzioni in corso, trovando a tal fine applicazione il D.M. 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni." che stabilisce che, per ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento "propria" individuata sulla base delle coordinate geografiche dell'area di progetto e in funzione della vita nominale dell'opera. Si tratta di un valore di pericolosità di base, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali. La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane quindi utile per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti.

RITENUTO pertanto alla luce delle argomentazioni sopra svolte di:

- Di differire l'entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio regionale ligure approvata con D.G.R. 216/2017 al 19 Luglio 2017;

Su proposta dell'Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e viabilità, Ambiente e Tutela del Territorio, Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del Suolo

#### DELIBERA

per i motivi individuati in premessa di:

- **differire** l'entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio regionale ligure approvata con D.G.R. 216/2017 al **19 Luglio 2017**;
- **disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

---

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/04/2017 N. 301

**D.G.R. n. 277 del 14/03/2014: proroga accreditamento provvisorio dei Provider ECM della Regione Liguria.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

##### RICHIAMATE

- La D.G.R. n. 606 del 24/05/2013: "Recepimento Accordo Stato Regioni del 19/04/2012: Il sistema ECM - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, crediti formativi 2011-2013";
- Le D.G.R. n. 1592/2013 e n. 277/2014, con le quali sono stati accreditati provvisoriamente, a far data dal 1 gennaio 2014, i seguenti Provider ECM della regione Liguria, in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 19/04/2012:

ARPAL AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE
ASL N. 1 IMPERIESE
ASL N. 2 SAVONESE
ASL N. 3 GENOVESE
ASL N. 4 CHIAVARESE
ASL N.5 SPEZZINO
ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
E.O. OSPEDALI GALLIERA

IPASVI COLLEGIO PROVINCIALE DI GENOVA
IRCCS A.O.U SAN MARTINO - IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO
ISFORCOOP
ISTITUTO GIANNINA GASLINI
ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI GENOVA
OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE
SLIMET SCUOLA LIGURE DI FORMAZIONE E PREVENZIONE IN MEDICINA TERRITORIALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE

#### ATTESO

Che la durata dell'accREDITAMENTO provvisorio era stata stabilita in 24 mesi, decorsi i quali si sarebbe proceduto, con successivo provvedimento, all'accREDITAMENTO standard;

#### CONSIDERATO

Che nel corso dell'anno 2016 la Commissione Nazionale Formazione Continua, istituita presso Agenas, ha lavorato alla stesura del nuovo Accordo Stato Regioni: "La formazione continua nel settore salute", siglato in data 2 febbraio 2017. In oggi la stessa Commissione non ha ancora concluso la ridefinizione del manuale per l'accREDITAMENTO dei Provider ECM, che dovrebbe essere licenziato nei prossimi mesi; il nuovo manuale avrà contenuti diversi rispetto al precedente, di cui all'Accordo Stato Regioni del 19/04/2012 e prevedrà requisiti diversificati per le diverse tipologie di Provider (se pubblici o privati);

#### VISTA

La nota di A.Li.Sa. n. 4838 del 03/04/2017 con la quale si propone, nelle more dell'adozione del manuale medesimo, di prorogare l'accREDITAMENTO provvisorio dei Provider ECM della Regione Liguria sino al 31/12/2017, anche al fine di:

- garantire l'operatività dei Provider regionali;
- trasmettere ad AGENAS l'elenco dei Provider accREDITATI dalla Regione Liguria;

#### SU PROPOSTA

Del Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione

#### DELIBERA

per quanto più estesamente esposto in narrativa e qui integralmente richiamato:

1. Di prorogare l'accREDITAMENTO provvisorio dei seguenti Provider ECM della Regione Liguria sino al 31/12/2017, nelle more dell'adozione del nuovo manuale da parte della Commissione Nazionale Formazione Continua, anche al fine di:
  - garantire l'operatività dei Provider regionali;
  - trasmettere ad AGENAS l'elenco dei Provider accREDITATI dalla Regione Liguria;

ARPAL AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE
ASL N. 1 IMPERIESE
ASL N. 2 SAVONESE
ASL N. 3 GENOVESE
ASL N. 4 CHIAVARESE
ASL N.5 SPEZZINO
ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
E.O. OSPEDALI GALLIERA
IPASVI COLLEGIO PROVINCIALE DI GENOVA
IRCCS A.O.U SAN MARTINO - IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO
ISFORCOOP
ISTITUTO GIANNINA GASLINI
ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI GENOVA
OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE
SLIMET SCUOLA LIGURE DI FORMAZIONE E PREVENZIONE IN MEDICINA TERRITORIALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE

2. di stabilire che i Provider accreditati provvisoriamente sono tenuti:

- a garantire la prosecuzione delle attività ECM dagli stessi erogate;
- a validare gli eventi formativi;
- ad attribuire agli stessi i crediti ECM;
- a trasmettere i report all'Ente accreditante e al. Co.Ge.A.P.S

così come previsto dalle D.G.R. n. 1592/2013 e n 277/2014 in premessa citate;

3. di dare atto che, scaduto il termine del 31/12/2017 e a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Nazionale Formazione Continua, del nuovo manuale per l'accreditamento, si provvederà ad avviare le procedure per l'accreditamento standard;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sui siti web di Regione Liguria e di A.Li.Sa.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/04/2017 N. 309**

**Programma di sviluppo Rurale 2014-2020- Apertura del bando anno 2017 per la presentazione di domande di aiuto sulla misura 12 “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque”.**

## LA GIUNTA REGIONALE

*omissis*

## DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'annualità 2017 sulle misure 12.1 e 12.2 del PSR 2014-2020 a far data dell'adozione del presente provvedimento;
2. di dare atto che possono presentare domanda solo i soggetti che operano, con le modalità previste dalle sottomisure, nelle aree meglio individuate negli allegati al presente provvedimento e classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della “Rete Natura 2000”;
3. di approvare le disposizioni tecniche allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria;
4. di stabilire che:
  - per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;
  - è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate tramite sistema digitale OTP (*One Time Password*) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
  - non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
  - le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2017;
  - ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
  - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
5. di definire che le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2017 sono:
  - per la sottomisura 12.1 € 400.000;
  - per la sottomisura 12.2 € 700.000;
6. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono:
  - sottostare agli obblighi della condizionalità come da Decreto Ministeriale n. 2490/2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;



- per i soli beneficiari che aderiscono alla sottomisura 12.2 sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa in materia forestale e segnatamente dalla l.r. n.4/1999 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e dal Regolamento regionale n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale”;
- 7. di stabilire che secondo quanto indicato all’art.8.1 del PSR Liguria al paragrafo “disposizioni comuni a tutte le misure” punto 9 non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per la presente misura;
- 8. di prevedere che eventuali adeguamenti delle modalità di gestione della misura a seguito di aggiornamenti delle disposizioni siano stabiliti con Decreto del Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca;
- 9. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- 10. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- 11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 12. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari si devono intendere applicabili le indicazioni contenute nella DGR n.862 del 20/9/2016;
- 13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

(segue allegato)

## **Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione di domande di misura 12 "Indennità compensativa per le aree Natura 2000" per l'anno 2017**

### **Misura 12.1 "Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000"**

L'intervento consiste nella concessione di un'indennità con la quale compensare gli agricoltori delle zone "Rete Natura 2000" per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante dagli svantaggi a cui sono sottoposti gli agricoltori che operano all'interno dei siti rispetto a zone simili che non hanno gli stessi obblighi. Gli svantaggi e restrizioni imposti nei siti Natura 2000 sono definiti nel Regolamento regionale 5/2008 per le ZPS e nel Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 24 giugno 2015 per le ZSC della zona biogeografica continentale. Tali zone possono essere individuate nella specifica pagina del repertorio cartografico della regione Liguria, alla voce carte tematiche/ambiente/Natura 2000.

### **Costi ammissibili**

E' prevista un'indennità commisurata alla riduzione del carico di bestiame per gli agricoltori che operano nelle zone di Rete Natura 2000, tale riduzione di carico di bestiame deriva dagli obblighi previsti dal regolamento regionale n.5/2008 o dal DM 24/6/20015.

### **Condizioni di ammissibilità**

Le indennità Natura 2000, sono concesse, per l'anno di presentazione della domanda, agli agricoltori che presentano superfici pascolative ricadenti nelle Zone a Protezione Speciali e Zone Speciali di Conservazione (ove presente la prescrizione del sito specifica) di Rete Natura 2000.

### **Campo di applicazione**

Zone pascolative ricadenti nelle Zone a protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione (ove presente la prescrizione sito specifica) di Rete Natura 2000

### **Beneficiari**

Imprenditori agricoli che conducono terreni agricoli pascolativi nelle zone di Natura 2000

### **Importi dei premi**

Il premio corrisponde a 80 euro per ettaro ad anno

### **Obblighi**

#### 1. Viene definito il divieto di pascolamento

nelle ZPS e per alcune ZSC individuate nel DM 24/6/2015

per le Praterie -pascolo (si intendono per Praterie-pascolo le macro categorie di uso del suolo di pascolo, prato pascolo e prato come classificate da AGEA)  
con carico superiore a 1 UBA/HA

Per le altre zone

con carico superiore a 1 UBA/HA se c'è il piano di pascolo

con carico superiore a 0,8 UBA/HA se non c'è il piano di pascolo

#### 2. Il Piano pascolo richiesto nel punto precedente deve essere composto almeno da:

- Relazione illustrativa con indicazione delle unità di pascolo (aree specifiche utilizzate unitariamente per un tempo definito), con riportato il carico di ogni area (potenziale ed effettivo) ed il calendario delle utilizzazioni di ogni unità di pascolo;
- Elaborato grafico in scala 1:5000
- Carta delle zone percorse dal fuoco nell'ultimo quinquennio
- Eventuale carta delle limitazioni all'utilizzazione, con particolare riguardo alle finalità di presidio e difesa del suolo;

#### 3. Rispetto delle norme e degli obblighi che comprendono le norme di condizionalità (ai sensi del DM 2490/2017 e della relativa delibera regionale di recepimento).

### **Criteri di selezione**

Per la misura 12.1 non sono previsti criteri di selezione

**Misura 12.2 "Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000 - Salvaguardia e ripristino della biodiversità"**

L'aiuto consiste nella concessione di un'indennità per compensare i costi aggiunti ed il mancato guadagno dovuto all'obbligo di rilascio in bosco di nuclei di piante come "isole di biodiversità" destinate all'invecchiamento indefinito. L'indennità è quindi destinata a compensare i costi aggiuntivi e i mancati guadagni che subiscono i selvicoltori che operano tagli boschivi in aree ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della "Rete Natura 2000". Questi operatori sono infatti sottoposti a norme gestionali specifiche recate dalle Misure di Conservazione riferite a tali aree, che invece non interessano gli operatori che operano in zone simili ma che non hanno gli stessi obblighi. Gli svantaggi e le restrizioni imposte in termini di gestione forestale per le aree citate sono definite nel Regolamento regionale n. 5/2008 per le ZPS, nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015 e nel Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 13 ottobre 2016 per le ZSC.

**Costi ammissibili**

E' prevista un'indennità commisurata ai minori guadagni connessi al rilascio di un maggior numero di piante in bosco rispetto alle situazioni ordinarie (destinate a formare le isole di biodiversità) e i maggiori oneri connessi sia agli aspetti di individuazione sul terreno delle piante da rilasciare sia alle limitazioni operative relative alle operazioni di utilizzazione dei soprassuoli.

**Condizioni di ammissibilità**

Le indennità possono essere concesse ad aree forestali che ricadono:

- 1) all'interno delle zone ZPS ove si applica l' Art. 3, comma 1, lettera c) del Regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri";
- 2) all'interno delle ZSC, ove si applicano le Misure di Conservazione definite con D.M. del 14 giugno 2015 "Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della regione Liguria". e nel Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 13 ottobre 2016 "
- 3) In particolare l'indennità viene concessa per le aree forestali di cui sopra interessate da tagli di utilizzazione; la superficie minima per la quale può essere concessa l'indennità è fissata in 2 ha in considerazione del fatto che tale superficie è la soglia di applicabilità del vincolo gestionale oggetto della operazione. L'indennità viene concessa solo a fronte del rispetto delle condizioni gestionali poste dalla normativa sopra richiamata.

**Campo di applicazione**

Boschi ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000

**Beneficiari**

Selvicoltori, ossia i soggetti titolari della gestione delle superfici forestali ricadenti nella Aree Natura 2000 soggette ai vincoli, singoli o associati.

**Importi dei premi**

L'indennità corrisponde a:

- 325 € per ettaro per le superfici al taglio comprese tra i 2 e i 10 ettari
- 260 € per ettaro per la frazione di superficie al taglio eccedente i 10 ettari

Il sostegno viene concesso *una tantum*, per i tagli effettuati dal 16/5/2016 fino alla scadenza del presente bando.

### **Obblighi**

Oltre agli obblighi di *baseline*, costituita dal regolamento regionale n.1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale", nell'esecuzione dei tagli boschivi di superficie superiore a 2 ha, è obbligatorio il rilascio di isole di biodiversità, destinate all'invecchiamento indefinito nonché il rilascio della lettiera in bosco. Per i boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle diverse forme di trattamento, l'estensione dell'isola di biodiversità per essere efficace deve ammontare come minimo:

1. al 3% della superficie territoriale al taglio di estensione maggiore a 2 ha ed inferiore a 10 ha;
2. al 2% per la frazione eccedente ai 10 ha;

Per le superfici territoriali al taglio superiori a 10 ha, la superficie complessivamente destinata come isola di biodiversità deve essere ripartita in nuclei di numero non inferiore a 3, comunque, ciascuna isola non deve avere estensione inferiore a 500 mq;

Le isole di biodiversità devono essere rappresentative della formazione forestale presente nell'area; devono interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista naturalistico; devono essere distribuite il più possibile nell'ambito dell'area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. All'interno delle isole di biodiversità devono effettuarsi solo interventi di tipo fitosanitario, o per tutela della pubblica incolumità e/o salvaguardia idrogeologica del territorio e comunque previa valutazione di incidenza. Nei boschi governati ad alto fusto, nelle sue diverse forme di trattamento, il soprassuolo rilasciato all'invecchiamento indefinito non deve concorrere alla determinazione della provvigione da rilasciarsi a seguito dell'intervento. Nei boschi governati a ceduo, nelle sue forme diverse di trattamento, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità deve essere avviato all'alto fusto e solo successivamente rilasciato all'invecchiamento indefinito. Le piante interne alle isole non devono concorrere alla determinazione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco.

### **Criteri di selezione**

Per la sottomisura 12.2 non sono previsti criteri di selezione

### **Presentazione delle domande**

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "One time password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre ed un numero di protocollo AGEA e che tale data farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15 maggio 2017 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Per la gestione delle domande sul SIAN si fa riferimento, dove presenti, alle Circolari specifiche emanate da AGEA in materia.

### **Disposizioni finali**

Si rende noto che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale, "[www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it)".

Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2020 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali ulteriori specificazioni applicative di dettaglio.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/04/2017 N. 310**

**Reg. (UE) n. 508/2014 artt. 60-63. Priorità 4. Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e i Gruppi di Azione Costiera (FLAG) selezionati per l'avvio delle Strategie di Sviluppo Locale.**

## LA GIUNTA REGIONALE

## VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)**, che prevede, al Capo III, artt. 60, 62 e 63, il sostegno allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura sulla base di un **approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo**, secondo quanto previsto all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, "che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia" per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

## RICHIAMATI:

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 629 del 08-07-2016 con la quale, fra l'altro, sono stati recepiti e approvati icriteri di selezione e ammissibilità afferenti alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 32 del Reg. UE n.1303/2013 ed agli artt. 60, 62 e 63 del Reg. (UE) 508/2014, così come approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP in data 13 maggio 2016;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 719 del 29/07/2016, con la quale sono state avviate le procedure per la selezione dei Gruppi di Azione Costiera (di seguito FLAG) e delle relative strategie di sviluppo locale (SSL);
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 30-12-2016 con la quale è stato approvato il "Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni dell'Organismo Intermedio Regione Liguria";
- il Decreto del Direttore Generale n. 260 del 27/10/2016 con il quale sono stati dichiarati ammissibili, ai fini delle misure 4.62, 4.63 e 4.64 del FEAMP 2014-2020, come disposto dalla deliberazione della Giunta sopra richiamata, i seguenti Gruppi di Azione Costiera (FLAG), le rispettive Strategie di Sviluppo Locale (SSL) ed il punteggio di merito, come segue:

GRADUATORIA			
Graduatoria	Cod. progetto	Richiedente	Punti
1) ex aequo	01/FL/2016/LI	FLAG "Gruppo di azione Costiera - Savonese"	Punti 57,75
1) ex aequo	03/FL/2016/LI	FLAG "GAC Levante Ligure"	Punti 57,75
3)	02/FL/2016/LI	FLAG "Gruppo di azione Costiera – Il Mare delle Alpi"	Punti 57,25

- il Decreto del Dirigente n. 6472 del 29/12/2016 con il quale:
- sono state ammesse le Strategie di Sviluppo Locale (di seguito SSL) dei Gruppi di Azione Costiera per i seguenti importi:
  - FLAG “Gruppo di azione Costiera - Savonese” € 1.205.000,00,
  - FLAG “GAC Levante Ligure” € 1.494.300,00,
  - FLAG “Gruppo di azione Costiera - Il Mare delle Alpi” € 1.075.300,00;
  - sono state dichiarate finanziabili, per carenza di risorse sul Piano finanziario FEAMP - mis. 4.63 - le SSL dei due FLAG classificatisi al primo posto *ex aequo*: FLAG “Gruppo di azione Costiera - Savonese” e FLAG “GAC Levante Ligure”;
  - è stato disposto ai due FLAG dichiarati finanziabili di presentare, entro 60 giorni dalla data di notifica del decreto e sulla scorta della discussione avviata con l’Organismo Intermedio (di seguito O.I.) Regione Liguria, una rimodulazione delle strategie secondo gli importi ammessi, al fine di trarre l’obiettivo di tarare al meglio le strategie medesime, ottimizzandone i contenuti e le azioni proposte;

CONSIDERATO che le risorse disponibili sul piano finanziario FEAMP destinate ai FLAG - approvato dall’Autorità di Gestione - consentono il finanziamento dei due FLAG per i seguenti importi: “Gruppo di azione Costiera - Savonese” € 1.105.000,00 e “GAC Levante Ligure” € 1.171.755,17;

CONSIDERATO che in data 16 gennaio 2017, in occasione del tavolo tecnico organizzato dall’Autorità di gestione (di seguito AdG) sulle strategie di sviluppo locale e i progetti di cooperazione, è stata consegnata dall’AdG medesima una proposta di schema di convenzione, da sottoscrivere tra l’O.I. ed il FLAG e necessaria per regolarne i rispettivi obblighi e responsabilità, con possibilità di modificarne ed integrarne i contenuti secondo le esigenze regionali ed in base a quanto previsto dai singoli avvisi pubblici regionali in materia di (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (di seguito CLLD), ferma restando la soglia minima di realizzazione;

CONSIDERATO che in data 31 marzo 2017, entro i termini previsti dal citato Decreto del Dirigente n. 6472/2016, i due FLAG selezionati hanno presentato la rimodulazione delle rispettive strategie - agli atti del Settore Politiche agricole e della Pesca - secondo gli importi ammessi;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini della realizzazione delle strategie di sviluppo locale, sottoscrivere apposite *Convenzioni* che regolino i rapporti dell’O.I. Regione Liguria con i singoli Gruppi di Azione Locale nel settore della Pesca (FLAG) selezionati - definendone responsabilità ed obblighi, come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia, Pesca e Acquacoltura;

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, lo schema di Convenzione da stipularsi tra l’O.I. Regione Liguria ed i singoli Gruppi di Azione Costiera (FLAG) selezionati (“Gruppo di azione Costiera - Savonese” e “GAC Levante Ligure”), allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, al fine di regolare i rapporti tra i soggetti interessati definendone rispettivi obblighi e responsabilità;

- 2) di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, nonché Referente dell'Autorità di Gestione (RAAdG) dell'Organismo Intermedio Regione Liguria - delegato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 - dott. Riccardo Jannone:
- di sottoscrivere in nome e per conto della Regione Liguria, con le modalità previste dall'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241/1990, lo schema di Convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, con il FLAG "*GAC Levante Ligure*", con facoltà di apportare allo schema, come sopra approvato, le modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
  - di sottoscrivere in nome e per conto della Regione Liguria, con le modalità ordinarie di sottoscrizione, lo schema di Convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, con il FLAG "*Gruppo di azione Costiera - Savonese*", con facoltà di apportare allo schema, come sopra approvato, le modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

(segue allegato)



# SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - (CLLD) PRIORITÀ IV

Schema di Convenzione tra  
l'Organismo Intermedio ed il FLAG

**PO FEAMP**  
ITALIA 2014 | 2020

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA**

**E**

**IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE NEL SETTORE DELLA PESCA (FLAG)**

---

**PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL)**

**PRIORITÀ 4 - P.O. FEAMP 2014/2020**

**(Art. 63 Reg. UE 508/2014)**

L'anno \_\_\_\_\_ nel mese di \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_,

TRA

la Regione Liguria, Assessorato Regionale Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero, successivamente denominata anche *Organismo Intermedio* o in sigla "O.I." – codice fiscale 00849050109 – con sede in Genova – Via Fieschi 15, rappresentata ai fini del presente atto nella persona di **Riccardo Jannone**, domiciliato per la carica presso la predetta sede, che interviene al presente atto in qualità di Referente Regionale dell'Autorità di Gestione (successivamente denominato anche in sigla RAdG) del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;

E

Il Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca \_\_\_\_\_, successivamente denominato per brevità "FLAG", - codice fiscale \_\_\_\_\_, con sede presso la \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la predetta sede;

PREMESSO CHE

1. il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al *Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)*, prevede, al Capo III, artt. 60, 62 e 63, il sostegno allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura sulla base di un *approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo*, secondo quanto previsto all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
2. con Deliberazione della Giunta regionale n. 629 del 08-07-2016 sono stati recepiti e approvati, fra l'altro, i criteri di selezione e ammissibilità afferenti alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 32 del Reg. UE n.1303/2013 ed agli artt. 60, 62 e 63 del Reg. (UE) 508/2014, così come approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP in data 13 maggio 2016;
3. con Deliberazione della Giunta regionale n. 719 del 29/07/2016 sono state avviate le procedure per la selezione dei Gruppi di Azione Costiera (di seguito FLAG) e delle relative strategie di sviluppo locale (SSL);
4. con Deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 30-12-2016 è stato approvato il "Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni dell'Organismo Intermedio Regione Liguria";

RICHIAMATI

1. Il Decreto del Direttore Generale n. 260 del 27/10/2016;
2. il Decreto del Dirigente n. 6472 del 29/12/2016;
3. la Deliberazione della Giunta regionale n. .... del ....., con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra l'Organismo Intermedio regione Liguria ed i FLAG selezionati ed è stato dato mandato al Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca per la sottoscrizione della stessa;

Tra le parti come sopra individuate  
**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### Art. 1

#### Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### Art. 2

#### Oggetto della convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Liguria ed il Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca (FLAG) "\_\_\_\_\_", definendone responsabilità ed obblighi, per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di cui all'ALLEGATO I, ammessa a contributo con Deliberazione della Giunta regionale n° 719 del 29/07/2016 nell'ambito dell'attuazione della Priorità 4 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 e del CAPO III "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura", Sezione 3 del Reg. UE 508/2014.

Le attività sono esercitate dal FLAG nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative emanate dall'O.I., stabilite in seno al Tavolo istituzionale, nonché in ottemperanza agli obblighi e alle procedure indicate nel Manuale di gestione e di controllo redatto dall'AdG, nelle more dell'approvazione del Manuale delle procedure della Regione e dell'adozione delle piste di controllo.

### Art. 3

#### Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al compimento di tutti gli adempimenti previsti dal Reg. UE 1303/2013 e dal Reg. UE 508/2014, ovvero sino alla conclusione delle azioni e attività previste dalla SSL e dei controlli ex post (Allegato I).

### Articolo 4

#### Contributo pubblico per l'attuazione della SSL

Il contributo pubblico, attribuito con Decreto del Dirigente n° 6472 del 29/12/2016 e ss.mm.ii. per l'attuazione della SSL, è destinato a finanziare le operazioni attuate direttamente dal FLAG in qualità di beneficiario finale (interventi a titolarità) e le operazioni attuate da beneficiari pubblici e privati del territorio, selezionati tramite bandi pubblici (interventi a regia), a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva dei FLAG ammissibili e previa emanazione degli atti autorizzativi di volta in volta necessari a seconda della tipologia d'intervento attuato.

### Articolo 5

#### Erogazione delle risorse

Le erogazioni del contributo pubblico da parte della Regione sono effettuate avvalendosi delle risorse allocate sui capitoli 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650 - che presentano la necessaria disponibilità - sul c/c intestato al capofila del FLAG ..... con codice Iban ....., congruamente agli importi specificati nella SSL approvata, sotto forma di anticipo, pagamenti per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo, secondo quanto previsto dalle Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione al paragrafo 4.2 "Erogazione del sostegno ai singoli beneficiari".

1. **Anticipo:** il FLAG può richiedere un'anticipazione, per le sole azioni a titolarità, ovvero quelle di cui lo stesso FLAG è beneficiario, per un importo pari al 30% del contributo pubblico previa presentazione di:
  - o garanzia fideiussoria, redatta secondo il modello fornito dalla Regione, automaticamente rinnovabile sino a liberatoria regionale a favore del medesimo, pari al 100% dell'anticipazione richiesta, qualora il beneficiario sia soggetto privato o Organismo di Diritto Pubblico (non inserito nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione a quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196);

- dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto, redatta secondo il modello fornito dalla Regione, qualora il beneficiario sia soggetto pubblico.  
Per le sole spese di "Gestione ed Animazione", il FLAG può richiedere il versamento di un anticipo fino al 50% del contributo pubblico concesso secondo le stesse modalità previste al paragrafo precedente per l'anticipazione delle azioni a titolarità.
- 2. **SAL**: per le azioni a titolarità, ovvero quelle di cui lo stesso FLAG è beneficiario, possono essere prodotte domande di pagamento SAL al raggiungimento di almeno il 15% della spesa preventivata nella SSL, nelle modalità specificate dalla Regione.
- 3. **Saldo**: il FLAG può trasmettere la domanda di pagamento di saldo finale a conclusione delle attività previste dalla SSL, nelle modalità specificate dall'autorità regionale. Le operazioni finanziarie connesse alle attività dovranno concludersi non oltre 30 giorni la data di scadenza della SSL, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni concordate con l'O.I.

Nella possibilità che le attività della SSL generino economie, ovvero che la dotazione finanziaria prevista per una specifica azione non venga impegnata totalmente, il FLAG potrà, con richiesta scritta alla Regione, proporre di utilizzare diversamente l'economia con le procedure indicate nell'art. 12 della presente Convenzione.

Il FLAG, inoltre, si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

#### **Articolo 6** **Obbligo di spesa**

Il FLAG si impegna, con cadenza almeno trimestrale, a presentare all'O.I. la documentazione necessaria per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativo allo stato di avanzamento della SSL. Tali relazioni saranno oggetto di incontri con la Regione (come per le attività di monitoraggio e controllo all'art. 15 della presente Convenzione).

L'eventuale ritardo dell'avanzamento della spesa da parte del FLAG, rispetto ai tempi previsti dalla SSL, tale da prefigurare un'oggettiva impossibilità di utilizzo delle risorse, comporterà la riduzione della partecipazione finanziaria del P.O. FEAMP all'attuazione della SSL, con obbligo per il FLAG di rimodulare il piano finanziario della stessa SSL, come da art. 11 della presente Convenzione.

Il FLAG è tenuto a rendicontare le spese sostenute per lo svolgimento delle Azioni previste dalla SSL approvata, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 508/2014 e nel rispetto dei tempi indicati dall'O.I. La fase di rendicontazione potrà avvenire oltre il termine previsto per l'ultimazione della SSL, fino ad un massimo di 6 mesi.

#### **Art. 7** **Termine di realizzazione e modifiche della convenzione**

Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto, con le modalità indicate nell'atto di adozione della presente Convenzione; eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali potranno essere apportate dal RAdG con proprio provvedimento.

Le Parti si impegnano a modificare, integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Le Parti, nello specifico, si impegnano a modificare la presente convenzione nei limiti e nelle modalità descritte nel Art. 12 "*Modifiche alla SSL, varianti e proroghe*".

## Art. 8

### Obblighi, divieti e responsabilità connesse alla convenzione

Gli obblighi e le responsabilità per lo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliate nella presente Convenzione.

La Regione, in merito all'attuazione della Priorità IV del Programma Operativo FEAMP (PO), assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni in oggetto a questa convenzione e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le suddette funzioni.

Il FLAG si impegna a trasmettere alla Regione ed all'AdG, su richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.

Il FLAG si impegna a non cedere a terzi, nemmeno parzialmente, la presente convenzione.

## Art. 9

### Compiti ed obblighi della Regione

La Regione Liguria, Assessorato Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero, in base a quanto stabilito dall'Accordo Multiregionale e dalla Convenzione stipulata con l'AdG del PO FEAMP 2014-2020, è responsabile dell'efficace ed efficiente attuazione e gestione della Priorità IV.

La Regione si impegna a:

- Verificare i bandi e le relative graduatorie, sulla base degli atti predisposti dal FLAG. Inoltre si riserva di esprimere il proprio vincolante parere di competenza prima dell'emanazione dei bandi di gara per l'affidamento a terzi beneficiari;
- Disciplinare le modalità e la documentazione delle domande di contributo dei beneficiari terzi, verificare l'ammissibilità delle domande in conformità ai disposti dell'art. 10 del Reg. 508/2014 ed erogare i contributi dovuti previa istruttoria delle relative domande di pagamento;
- Verificare ed approvare eventuali modifiche e/o variazioni della SSL proposte dal FLAG con le modalità descritte dall'Art. 12 "*Modifiche alla SSL, varianti e proroghe*";
- Provvedere a revisionare e convalidare i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni nei sistemi informativi, come da art. 14 della presente convenzione, nominando una figura di riferimento per le descritte attività;
- Assicurare il flusso delle informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di concerto con i responsabili del FLAG;
- Verificare le richieste di erogazione del finanziamento inoltrate dal FLAG;
- Erogare i contributi e le eventuali anticipazioni al FLAG, adottando atti e procedure che salvaguardino la certezza del rientro delle somme anticipate nel caso di irregolarità, relativamente alle azioni a gestione diretta;
- Mettere in atto le attività di controllo e monitoraggio di sua competenza, individuando i responsabili delle attività di verifica, come da Art. 15 della presente convenzione;
- Proporre, per sopravvenute esigenze di adeguamento a mutate situazioni che rendono difficilmente realizzabile quanto programmato nella strategia, modifiche o integrazioni della SSL, di concerto con il FLAG;
- Nominare una figura di riferimento per le attività di cooperazione, ove prevista, come da art. 64 del Reg. UE 508/2014;
- Dare pubblicità sul sito regionale degli avvisi trasmessi dal FLAG;

## Art. 10

### Compiti ed obblighi del FLAG

Essendo titolare della SSL e beneficiario dell'iniziativa, il FLAG conserva, nei confronti dell'O.I., la sua responsabilità giuridica e finanziaria sulla corretta realizzazione degli interventi e sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore.

In particolare il FLAG si impegna a:

- Attuare le azioni previste nella SSL nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato alla SSL medesima;
- Mantenere le condizioni di ammissibilità relative all'avviso pubblico regionale per l'intera durata dell'attuazione della SSL, come le percentuali di rappresentanza di tutti i gruppi di interesse nell'organo decisionale, la sostenibilità amministrativa e la struttura organizzativa del FLAG;
- Garantire procedure di evidenza pubblica e trasparente rispettose delle vigenti disposizioni Nazionali e unionali in materie di appalti; in particolare, eventuali affidamenti di appalti ai partner del FLAG non sono ammissibili al di fuori delle procedure di cui al presente punto;
- Garantire trasparenza, imparzialità, pari opportunità nelle procedure di selezione di tutti i collaboratori;

- Garantire che tutte le azioni messe in opera dal FLAG siano realizzate all'interno del territorio del FLAG o lo interessino in maniera diretta;
- Mettere in atto le attività di controllo e monitoraggio di sua competenza, individuando i responsabili delle attività, come da Art. 15 della presente convenzione;
- Nominare una figura di riferimento per l'inserimento dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni del FLAG nei sistemi informativi, come da art. 14 della presente convenzione;
- Nominare una figura di riferimento per le attività di cooperazione, ove prevista, come da art. 64 del Reg. UE 508/2014;
- Redigere un regolamento interno al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure attuate dal FLAG;
- Istituire idoneo regolamento per la prevenzione dei conflitti d'interesse.

Il FLAG si impegna a completare l'attuazione della SSL e concludere tutti gli adempimenti di cui alla presente convenzione, entro il termine fissato dalla SSL.

## Art. 11

### Performance finanziaria

1. **Riserva di efficacia:** al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 1303/2013, la Regione ed il FLAG, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento dei *target* fisici e finanziari previsti, per la Priorità IV, dal Programma Operativo alla data del 31 dicembre 2018, come da ALLEGATO II, "Tabella PO – Quadro di riferimento dei risultati".

Il FLAG si impegna a rispettare il cronoprogramma presentato nella SSL al fine di sostenere la Regione al raggiungimento dei *target* nazionali fisici e finanziari previsti.

Ai sensi dell'Accordo Multiregionale, eventuali risorse non assegnate per il mancato raggiungimento del *target* finanziario da parte di una Regione, saranno ripartite tra le Amministrazioni regionali che hanno conseguito il *target* fisico e finanziario assegnato in funzione del risultato conseguito secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale. Di conseguenza potrà essere anche modificata la dotazione finanziaria assegnata al FLAG.

Nel caso in cui il parziale conseguimento dei *target* da parte di una o più Amministrazioni regionali comporti il mancato conseguimento del *target* per una priorità a livello di Programma, il piano finanziario di tali Amministrazioni verrà ridotto, relativamente alla priorità interessata, secondo criteri definiti in sede di Tavolo istituzionale che terranno conto del risultato conseguito rispetto al *target* prefissato. Le risorse finanziarie derivanti dalla predetta riduzione saranno riassegnate secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale. Di conseguenza potrà essere anche modificata la dotazione finanziaria assegnata al FLAG.

2. **Disimpegno:** al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Regione ed il FLAG, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento del *target* finanziario previsto dal Programma Operativo FEAMP per la Priorità IV.
3. **Soglia minima di realizzazione:** il FLAG, quindi, si impegna a rendicontare entro la fine della Programmazione FEAMP 2014-2020, una soglia minima di realizzazione della spesa pari al 70% del totale contributo pubblico attribuito alla SSL; nel caso in cui non dovesse essere raggiunta tale quota minima, sarà applicata una decurtazione totale pari all'anticipazione richiesta delle spese di gestione e animazione.

In ogni caso il FLAG si impegna, al fine di raggiungere la soglia minima di spesa sopraindicata, a rispettare il seguente programma di spesa minima:

- Al 31 dicembre 2017, il FLAG si impegna ad aver rendicontato almeno il 4% del contributo totale alla SSL;
- Al 30 settembre 2018, il FLAG si impegna a rendicontare spese per almeno il 23% del contributo totale alla SSL ai fini del raggiungimento del *target* per lo sblocco della riserva di efficacia per la Priorità IV.

Nel caso in cui la spesa rendicontata ogni anno risulti inferiore alle soglie concordate, la Regione può procedere ad una rimodulazione dei piani finanziari in proporzione allo scostamento.

## Art. 12

### Modifiche alla Strategia di Sviluppo Locale (SSL), varianti e proroghe

Oltre alla revisione intermedia obbligatoria, il FLAG può proporre nell'intero periodo della Programmazione FEAMP una o più modifiche e/o variazioni alla SSL, secondo quanto previsto dalle Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione.

Le modifiche e/o variazioni alla SSL devono essere sottoposte preventivamente all'O.I. che le valuta condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del P.O. e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità. La relativa richiesta del FLAG deve essere corredata da apposita relazione dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche alla SSL approvata ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in

sede di variante.

Le modifiche e/o variazioni alla SSL **non possono** in nessun caso comportare:

- a) Un aumento del contributo concesso, salvo il caso di redistribuzione e riassegnazione delle risorse finanziarie nell'ambito della priorità 4 del PO FEAMP;
- b) La perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità della SSL;
- c) Una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo il collocamento in graduatoria della SSL in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo.
- d) Alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, con particolare riguardo al partenariato, all'estensione territoriale e alla composizione dell'organo decisionale del FLAG;
- e) Una riduzione del punteggio ottenuto in sede di selezione della SSL tale da non consentire il collocamento in graduatoria in posizione utile al mantenimento del diritto al contributo.

Senza richiesta di variante, possono essere direttamente realizzate dal FLAG modifiche alla ripartizione o alla finalizzazione delle spese di gestione e animazione, a condizione che non venga modificata la dotazione finanziaria complessiva assegnata; le suddette modifiche non dovranno comportare un aumento o una diminuzione di ogni singola voce di spesa superiore alla soglia del 10%.

La stessa procedura può essere applicata per modifiche alla ripartizione finanziaria tra le azioni previste dalla SSL, sempre fino ad un massimo del 10%, in più o in meno, senza modificare il contributo totale assegnato, come da paragrafo 4.2.15 "Variante in corso d'opera" delle Disposizioni Procedurali dell'Autorità di Gestione.

La richiesta di proroga dell'attuazione della SSL da parte del FLAG deve essere debitamente giustificata e preventivamente autorizzata dall'O.I., compatibilmente con i limiti temporali previsti dal PO FEAMP; in caso di autorizzazione di proroga, la durata della presente convenzione è automaticamente prolungata fino al nuovo termine concesso.

### **Art. 13**

#### **Pubblicità, trasparenza e comunicazioni**

La Regione si impegna a verificare ed in caso di portare tempestivamente a conoscenza il FLAG di eventuali comunicazioni impartite dall'Autorità di Gestione.

Il FLAG si impegna a trasmettere tutte le comunicazioni ufficiali obbligatoriamente tramite posta elettronica certificata o, in alternativa, con Raccomandata A/R.

Il FLAG si impegna a fornire all'AdG ogni utile informazione e documentazione richiesta ai fini del monitoraggio della SSL, mediante l'indirizzo di posta elettronica [cllc.feamp@politicheagricole.it](mailto:cllc.feamp@politicheagricole.it).

Il FLAG è tenuto a conformarsi alla vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; a tal fine deve:

- 1) Realizzare incontri sul territorio mirati a far conoscere le iniziative promosse e le forme di pubblicità previste;
- 2) Dotarsi di una bacheca informativa presso la propria sede;
- 3) Dotarsi di un sito web o, in alternativa, una sezione dedicata all'interno del portale del capofila del FLAG.

### **Art. 14**

#### **Sistemi informativi**

Il FLAG si impegna ad inserire all'interno dei sistemi informativi i dati relativi alle attività dello stesso, come dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali; inoltre si impegna ad individuare una figura all'interno del suo organigramma che avrà il ruolo di mero inseritore dei dati.

La Regione si impegna a coordinare, sovrintendere, completare e validare le operazioni svolte dal FLAG sui sistemi informativi; inoltre si impegna dell'elaborazione delle dichiarazioni di spesa, trasmettendole all'AdG.

Il FLAG dovrà, inoltre, fornire trimestralmente alla Regione la documentazione necessaria per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativo allo stato di avanzamento della SSL.

## Art. 15

### Attività di Monitoraggio, controllo e valutazione

La Regione ed il FLAG si impegnano a nominare una figura di riferimento al loro interno responsabili delle attività di monitoraggio e di controllo.

1. **Monitoraggio:** in fase di attuazione della SSL, il FLAG si impegna ad effettuare le attività di monitoraggio, rivisitazione e valutazione della stessa con le modalità descritte nella SSL stessa ai fini della partecipazione dell'avviso pubblico regionale – DGR n. 719 del 29/07/2016.

Per la verifica dell'andamento dell'attuazione della SSL dal punto di vista finanziario, procedurale e del raggiungimento degli obiettivi, il FLAG dovrà presentare delle relazioni di avanzamento lavori secondo il modello fornitogli dalla Regione, con cadenza almeno trimestrale. Tali relazioni saranno oggetto di incontri con la Regione.

La Regione si impegna a monitorare lo stato di avanzamento e la realizzazione delle azioni del FLAG attraverso la discussione dell'avanzamento periodico ed individuando i correttivi strategici opportuni organizzando specifici incontri con il FLAG.

2. **Controllo:** la Regione si impegna a definire e formalizzare un proprio sistema di gestione e controllo in conformità con i principi di cui all'articolo 72 del Regolamento (UE) n.1303/2013, in coerenza con quanto previsto dal PO FEAMP 2014/2020 e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall'AdG, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato III del Reg. (UE) n. 1011/2014 per le funzioni ad esso delegate.

I controlli saranno effettuati a garantire il rispetto del Capo IV Ammissibilità delle domande e interventi non ammissibili, art. 10 del Reg. (UE) 508/2014.

3. **Valutazione:** il FLAG si impegna, come riportato dall'art. 34, paragrafo 3, lett. g) del Reg. UE 1303/2013, di verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate. Inoltre, si impegna a condurre attività di sorveglianza e valutazione specifiche legate alla SSL.

Il FLAG si impegna a verificare che i beni finanziati non abbiano subito variazioni d'uso durante il quinquennio successivo al pagamento del saldo finale, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 10 comma 2) del Reg.(UE) 508/2014.

La Regione si impegna a risolvere, congiuntamente con l'AdG se necessario, le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti nell'ambito del sistema informativo.

## Art. 16

### Messa a disposizione degli atti

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni europee o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit, il FLAG si impegna a rendere disponibili all'O.I., anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure nei tempi stabili dallo stesso O.I.

## Art. 17

### Inadempienze

In caso di gravi inadempienze o di violazioni degli obblighi da parte del FLAG e tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle attività derivanti dalla presente convenzione, come ad esempio la variazione della destinazione d'uso dell'oggetto del finanziamento nei 5 anni dalla liquidazione del saldo, la presente convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla ricezione dell'apposita diffida scritta ad adempiere da parte della Regione.

## Articolo 18

### Principio di leale collaborazione

Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione, si impegnano ad un'attuazione della presente convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.

Le parti si impegnano inoltre ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.



## **Articolo 19**

### **Poteri sostitutivi**

In caso di inadempimento degli impegni previsti dalla presente convenzione, il RAdG intima al FLAG di provvedere alla risoluzione delle criticità evidenziate, assegnando un termine congruo per adempiervi. Superato infruttuosamente il suddetto termine, l'O.I. può disporre la revoca delle attività in capo al FLAG oggetto della presente convenzione con interventi in via sostitutiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21.

## **Articolo 20**

### **Integrazione e aggiornamento della convenzione**

Le parti si obbligano ad integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

## **Articolo 21**

### **Rinuncia al finanziamento**

In caso di rinuncia da parte del FLAG all'attuazione della SSL, deve esserne data tempestiva comunicazione al RAdG. L'anticipazione eventualmente goduta, comprensiva di interessi se maturati, e non coperta da dichiarazione di spesa ritenuta ammissibile dovrà essere totalmente restituita.

La violazione della normativa comunitaria e discendente di riferimento comporta il mancato riconoscimento, totale o parziale, della spesa inerente le operazioni oggetto di violazione, con conseguente revoca della previa assegnazione.

## **Articolo 22**

### **Revoca del finanziamento**

Fermo restando quanto previsto per le irregolarità accertate, in caso di gravi inadempienze o di violazioni da parte del FLAG degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle azioni o il raggiungimento degli obiettivi definiti nella SSL, ove il pregiudizio non venga sanato nel termine perentorio stabilito dal RAdG, a decorrere dalla ricezione dell'apposita diffida scritta ad adempiere, lo stesso potrà procedere alla revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi.

Qualora il FLAG non rimborsi le quote di contributo pubblico richieste, si procederà alla escussione del titolo a garanzia prestato dal FLAG e dagli eventuali beneficiari terzi.

## **Articolo 23**

### **Trattamento dei dati**

Le parti si conformano a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità dei dati dei beneficiari.

Le parti altresì si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte.

**Articolo 24****Disposizioni finali**

La presente convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, oltre ai documenti attuativi del PO FEAMP 2014-2020.

**Articolo 25****Foro competente**

Per ogni controversia conseguente alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di \_\_\_\_\_.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

FLAG  
Il rappresentante legale

Organismo Intermedio  
Il Referente dell'AdG

**ALLEGATI**

ALLEGATO I – SSL (Strategia, Diagramma di Gantt, cronoprogramma, etc.)

ALLEGATO II – Tabella PO – Quadro di riferimento dei risultati a livello Nazionale – Priorità IV obiettivo intermedio 2018 e 2023 (finanziario e fisico)

<b>PRIORITA' IV - CLLD</b>		
<b>QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI - Art. 22 e All. II del Reg. UE 1303/2013</b>		
Priorità dell'Unione	4 Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale	
Indicatore e unità di misura, ove pertinente [indicatori di output tra quelli precedentemente selezionati al punto 3.3 nell'ambito delle priorità dell'Unione da includere nel quadro di riferimento dei risultati] Obiettivo intermedio per il 2018 Obiettivi per il 2023	Obiettivo intermedio per il 2018	Obiettivi per il 2023
Indicatore Finanziario	11.686.000,00	80.860.000,00
4.1 Numero di strategie di sviluppo locale selezionate	30	30
4.2 Numero di progetti per il sostegno preparatorio	35	35

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/04/2017 N. 313**

**PSR 2014/20 misura 11 “Agricoltura biologica”: individuazione delle violazioni di impegni, dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

Visto il Decreto n. 2490 del 25/01/2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e in particolare l’art. 24 il quale stabilisce che le Regioni, sentito l’Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti:

- a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli Allegati 4 e 6;
- c) i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;

Visto il Decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative e integrative del DM 18 novembre 2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2013” per le definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la Deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 del Consiglio della Regione Liguria “Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020. Regolamento UE 1305/2013. Presa d’atto ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all’attuazione delle politiche comunitarie)”;

Ritenuto pertanto necessario procedere come disposto dal DM 2490 del 25/01/2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Vista la Deliberazione n. 279/2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - modalità e termini per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura 10 “pagamenti agro-climatico-ambientali” e sulla misura 11 “Agricoltura biologica”;

Viste le Deliberazioni nn:

- 73/2016 “Individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione per quanto riguarda la misura 11 del PSR 2014-2020, ai sensi del DM n. 180/2013”;
- 413/2016 “Integrazioni alla DGR n. 73/2016 “Individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione per quanto riguarda la misura 11 del PSR 2014-2020, ai sensi del DM n. 180/2013”;

Ritenuto necessario aggiornare e integrare le suddette deliberazioni anche in funzione degli aggiornamenti normativi intervenuti;

Sentita l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), organismo pagatore competente per il PSR della Liguria;

Ritenuto di individuare nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto di concerto con il Settore dell’Ispettorato Agrario Regionale e il Settore Sanzioni in materia agro-forestale e del turismo, le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure nonché i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e degli allegati 4 e 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2490 del 25/01/2017;

Ritenuto opportuno sostituire integralmente le disposizioni approvate con le Deliberazioni nn. 73 e 413 del 2016 con quanto riportato nel documento allegato al presente provvedimento al fine di facilitare la lettura agli utenti e l’applicazione da parte dei soggetti deputati al controllo, nonostante le modifiche intervenute non alterino in maniera significativa l’impianto sanzionatorio e il contenuto dei precedenti provvedimenti;

Su proposta dell’Assessore Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell’Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero;

**DELIBERA**

per i motivi in premessa specificati,

1. di approvare per la misura 11 “Agricoltura Biologica” del PSR le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure nonché i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e degli allegati 4 e 7 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2490 del 25/01/2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, come risultano dal documento allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di sostituire integralmente le precedenti disposizioni approvate con le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 73 del 29/01/2016 e 413 del 06/05/2016 con il suddetto documento allegato;
3. di stabilire che le fattispecie di violazioni di impegni nonché i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione esposti nel documento allegato trovano applicazione nei controlli in loco e amministrativi relativi alle domande presentate sulla misura 11 del PSR;
4. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito regionale;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

**IL SEGRETARIO**  
Roberta Rossi

(segue allegato)

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020		Misura	11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA	Sottomisura e	11.01 e 11.02	Operazione	11.01.A e 11.02.A	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica e Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	
<b>Descrizione impegno</b>									
<b>Montante riducibile</b>									
tipologia d'intervento									
tipologia di penalità									
		decadenza totale				X		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		esclusione							
		X riduzioni graduale						(5%) solo campione (controllo in loco)	
Elementi di controllo associati									
Momento del controllo									
Tipo di controllo									
Assoggettamento agli impegni dell'agricoltura biologica (controllo per superficie – SRB-X6)									
Alla presentazione della domanda									
Documentale / informatizzato (SIB)									
CLASSE D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	GRAVITA'					ENTITA'	DURATA		
Bassa	Uguale all'entità	Violazione dell'elemento di controllo con superficie (SAU) violata maggiore di 0,3 ha o 3% e inferiore o uguale a 10%				Violazione intervenuta dopo il IV anno d'impegno			
Media	Uguale all'entità	Violazione dell'elemento di controllo con superficie (SAU) violata maggiore di 10% e inferiore o uguale a 25%				Violazione intervenuta durante il III o IV anno d'impegno			
Alta	Uguale all'entità	Violazione dell'elemento di controllo con superficie (SAU) violata maggiore di 25% e inferiore o uguale a 50%				Violazione intervenuta durante il I o II anno d'impegno			
<b>Condizioni per l'esclusione</b>		Violazione dell'elemento di controllo con superficie (SAU) violata maggiore di 50%							

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020		Misura	11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA	Sottomisura	11.01 e 11.02	Operazione	11.01.A e 11.02.A	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica e Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica
Descrizione impegno								
Assogettamento agli impegni dell'agricoltura biologica (controllo per particelle catastali – SRB-X7)								
Montante riducibile								
tipologia d'intervento								
Tipologia di penalità								
			decadenza totale				(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
			esclusione					
			riduzione graduale		campo di applicazione		(5%) solo campione (controllo in loco)	
			X					
Elementi di controllo associati								
Assogettamento agli impegni dell'agricoltura biologica (controllo per particelle catastali – SRB-X7)								
Momento del controllo								
Alla presentazione della domanda e in fase istruttoria								
Tipo di controllo								
informatizzato (SIB)								
CLASSE D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	<b>GRAVITA'</b>		<b>ENTITA'</b>			<b>DURATA</b>		
<b>Bassa</b>	Uguale all'entità		Violazione dell'elemento di controllo con superficie (SAU) violata maggiore di 0,3 ha o 3% e inferiore o uguale a 10%			Violazione intervenuta dopo il IV anno d'impegno		
<b>Media</b>	Uguale all'entità		Violazione dell'elemento di controllo con superficie (SAU) violata maggiore di 10% e inferiore o uguale a 25%			Violazione intervenuta durante il III o IV anno d'impegno		
<b>Alta</b>	Uguale all'entità		Violazione dell'elemento di controllo con superficie (SAU) violata maggiore di 25% e inferiore o uguale a 50%			Violazione intervenuta durante il I o II anno d'impegno		
<b>Condizioni per l'esclusione</b>						Violazione dell'elemento di controllo con superficie (SAU) violata maggiore di 50%		

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020		Misura	11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA	Sottomisura	11.01 e 11.02	Operazione	11.01.A e 11.02.A	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica e Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica
<b>Descrizione impegno</b>								
Valutazione delle eventuali non conformità assegnate dagli OdC								
<b>Montante riducibile</b>								
sottomisura								
decadenza totale								
esclusione								
riduzione graduale								
<b>Tipologia di penalità</b>								
X campo di applicazione								
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)								
(5%) solo campione (controllo in loco)								
<b>Elementi di controllo associati</b>								
Valutazione delle eventuali non conformità assegnate dagli OdC								
<b>Momento del controllo</b>								
In fase di istruttoria								
<b>Tipo di controllo</b>								
Documentale / informatizzato (SIB)								
<b>CLASSE D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO</b>		<b>GRAVITÀ'</b>		<b>ENTITÀ'</b>		<b>DURATA</b>		
<b>Bassa</b>		Riscontrata una non conformità (NC) di tipo documentale avente codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) –E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08) e E 3.10 per chi ha obbligo di zootecnia biologica)		Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi)		Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato		
<b>Media</b>		Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) – I2.01 – L2.01		Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi)		Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato		
<b>Alta</b>		Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 (A3.02, A3.03) – C3.03 – D3.01 – I3.01 – L3.01		Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi)		Riscontrata sospensione maggiore di 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato		
<b>Condizioni per l'esclusione</b>								
Nessuna condizione definita								



Programma Sviluppo Rurale 2014-2020		Misura	11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA		Sottomisura	11.01 e 11.02	Operazione	11.01.A e 11.02.A	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica e Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica
Descrizione impegno									
Acquisizione e gestione delle non conformità rilevate dai pertinenti OdC									
Montante riducibile									
sottomisura									
Tipologia di penalità									
			decadenza totale		campo di applicazione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
			esclusione						
X			riduzione graduale				X (5%) solo campione (controllo in loco)		
Elementi di controllo associati									
Presenza delle relazioni delle verifiche ispettive e valutazione delle eventuali non conformità assegnate dagli OdC									
Momento del controllo									
In qualsiasi momento									
Tipo di controllo									
Documentale									
CLASSE D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO		GRAVITÀ'		ENTITÀ'		DURATA			
Bassa		Riscontrata una non conformità (NC) di tipo documentale avente codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) -e E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08), E 3.10 per chi ha obbligo di zootecnia biologica		Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi)		Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato			
Media		Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) -I2.01 - L2.01		Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi)		Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato			
Alta		Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 (A3.02, A3.03) - C3.03 - D3.01 - I3.01 - L3.01		Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi)		Riscontrata sospensione maggiore di 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato			
Condizioni per l'esclusione									
Nessuna condizione definita									

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020		Misura	11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA	Sottomisura	11.01 e 11.02	Operazione	11.01.A e 11.02.A	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica e Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica
<b>Descrizione impegno</b>								
<b>Montante riducibile</b>								
coltura								
Tipologia di penalità		decaenza totale		campo di applicazione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
		esclusione						
		X		riduzione graduale		X		
EC 320: Impegno A - presenza di sementi o materiale di propagazione non certificato biologico EC 226: impegno B – divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente modificati EC 323: Impegno C – utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici EC 322: Impegno D – utilizzo di sementi o di materiali di propagazione in deroga (autoprodotti o convenzionali) EC 333: Impegno E – possesso della documentazione attestante l'acquisto dei prodotti utilizzati								
<b>Momento del controllo</b>								
In qualsiasi momento								
<b>Tipo di controllo</b>								
Documentale / visivo								
<b>CLASSE D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO</b>		<b>GRAVITÀ'</b>		<b>ENTITÀ'</b>		<b>DURATA</b>		
<b>Bassa</b>		Violazione dell'EC 322/320/333		Violazione di uno dei seguenti EC: 322/323 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 0,3 ha o 3% e inferiore o uguale al 10%; oppure violazione dell'EC 333 oppure violazione dell'EC 320		Uguale alla gravità		
<b>Media</b>		Violazione dell'EC 323		Violazione di uno dei seguenti EC: 322/323 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 10% e inferiore o uguale al 20%		Uguale alla gravità		
<b>Alta</b>		Violazione dell'EC 226		Violazione di uno dei seguenti EC: 322/323 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 20% oppure violazione dell'EC 226		Uguale alla gravità		
<b>Condizioni per l'esclusione</b>								
Nessuna condizione definita								

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020		Misura	11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA	Sottomisura	11.01 e 11.02	Operazione	11.01.A e 11.02.A	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica e Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	
<b>Descrizione impegno</b>									
<b>Montante riducibile</b>									
Fertilizzazione									
coltura									
decadenza totale									
esclusione									
campo di applicazione									
X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)									
X (5%) solo campione (controllo in loco)									
EC 283: Impegno A – utilizzo di prodotti fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica									
EC 281: impegno B – adozione del piano di utilizzo degli effluenti zootecnici (PUFZ), in caso di aziende che usano effluenti zootecnici									
EC 282: Impegno C – presenza di fertilizzanti non registrati o non consentiti									
EC 215: Impegno D – mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino									
In qualsiasi momento									
Momento del controllo									
Documentale / visivo									
Tipo di controllo									
<b>CLASSE D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO</b>			<b>GRAVITÀ'</b>			<b>ENTITÀ'</b>			<b>DURATA</b>
<b>Bassa</b>			Violazione dell'EC 281 con apporti di azoto, rispetto a quelli previsti dal piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore compreso tra il 20 e il 30 % oppure violazione dell'EC 215			Violazione degli EC: 281/283 con superficie (SOI) violata maggiore di 0,3 ha o 3% e inferiore o uguale al 10%; oppure violazione dell'EC 215			Uguale alla gravità
<b>Media</b>			Violazione dell'EC 281 con apporti di azoto, rispetto a quelli previsti dal piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore compreso tra il 30 e il 50 % oppure violazione dell'EC 282			Violazione degli EC: 281/283 con superficie (SOI) violata maggiore di 10% e inferiore o uguale al 30%; oppure violazione dell'EC 282			Uguale alla gravità
<b>Alta</b>			Violazione dell'EC 281 con apporti di azoto, rispetto a quelli previsti dal piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore compreso superiore al 50 % oppure violazione dell'EC 283			Violazione degli EC: 281/283 con superficie (SOI) violata maggiore di 30% o 3 ha			Uguale alla gravità
<b>Condizioni per l'esclusione</b>									
Nessuna condizione definita									

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020		Misura	11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA	Sottomisura	11.01 e 11.02	Operazione	11.01.A e 11.02.A	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica e Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica
<b>Descrizione impegno</b>								
<b>Montante riducibile</b>								
Difesa e controllo delle infestanti								
Tipologia d'intervento								
decadenza totale								
esclusione								
riduzione graduale								
X								
campo di applicazione								
X								
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)								
(5%) solo campione (controllo in loco)								
EC 279: Impegno A - presenza di formulati autorizzati in agricoltura biologica e per le colture presenti in azienda								
EC 280: impegno B – utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica								
EC 300: Impegno C – possesso della documentazione giustificativa per l'uso e l'acquisto dei fitofarmaci ammessi in agricoltura biologica								
EC 1663: Impegno D – mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino								
Momento del controllo								
In qualsiasi momento								
Tipo di controllo								
Documentale / visivo								
<b>CLASSE D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO</b>	<b>GRAVITÀ</b>	<b>ENTITÀ</b>	<b>DURATA</b>					
<b>Bassa</b>	Violazione di uno o entrambi gli EC 300 o 1663	Violazione dell'EC 280 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 0,3 ha o 3% e inferiore o uguale al 10%; oppure violazione dell'EC 300 oppure violazione dell'EC 1663	Violazione di uno o più dei seguenti EC: 279, 300, 1663					
<b>Media</b>	Violazione dell'EC 279	Violazione di uno dei seguenti EC 280 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 10% e inferiore o uguale al 20%; oppure violazione dell'EC 279	Non applicabile					
<b>Alta</b>	Violazione dell'EC 280	Violazione di uno dei seguenti EC 280 con superficie (SOI) complessivamente violata compresa tra 20 e 30%	Violazione dell'EC 280					
<b>Condizioni per l'esclusione</b>								
Violazione dell'EC 280 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 30%								

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020		Misura	11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA		Sottomisura	11.01 e 11.02	Operazione	11.01.A e 11.02.A	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica e Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica
Descrizione impegno									
Avvicendamento culturale									
Montante riducibile									
Tipologia d'intervento									
Tipologia di penalità		decadenza totale		campo di applicazione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)			
		esclusione							
		X		riduzione graduale		X (5%) solo campione (controllo in loco)			
Elementi di controllo associati		EC 1067: presenza del piano annuale delle produzioni (PAP) EC 437: completezza e correttezza del piano annuale delle produzioni (PAP) EC 224: correttezza delle successioni colturali							
Momento del controllo		In qualsiasi momento							
Tipo di controllo									
Documentale									
CLASSE D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	GRAVITÀ'		ENTITÀ'		DURATA				
Bassa	Violazione dell'EC 437		Violazione di uno dei seguenti EC 437/224 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 0,6 ha o 6% e inferiore o uguale al 20%		Sempre bassa				
Media	Violazione dell'EC 224		Violazione di uno dei seguenti EC 437/224 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 20% e inferiore o uguale al 30%		Sempre bassa				
Alta	Violazione degli EC 437 e 224		Violazione di uno dei seguenti EC 437/224 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 30%		Sempre bassa				
Condizioni per l'esclusione		Nessuna condizione definita							

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020		Misura	11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA	Sottomisura	11.01 e 11.02	Operazione	11.01.A e 11.02.A	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica e Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	
<b>Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali</b>									
<b>Descrizione impegno</b>									
<b>Montante riducibile</b>									
Tipologia d'intervento									
Tipologia di penalità		decadenza totale		campo di applicazione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)			
		esclusione							
		X		riduzione graduale		X			(5%) solo campione (controllo in loco)
Elementi di controllo associati									
EC 199; presenza, completezza e aggiornamento del registro delle produzioni vegetali EC 213; presenza, completezza e aggiornamento del registro di magazzino EC 212; presenza, completezza e aggiornamento della documentazione fiscale									
Momento del controllo									
In qualsiasi momento									
Tipo di controllo									
Documentale									
CLASSE D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	GRAVITÀ'	ENTITÀ'					DURATA		
Bassa	Sempre bassa	Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 0,3 ha o 3% e inferiore o uguale a 10 %; o per gli EC 212/213 con numero di irregolarità complessive minori di 3 NB: per errori si intende la presenza di dati incongrui, o problemi di tipo procedurale (es. la correzione a sovrascrittura di una registrazione invece del suo deprezzamento e riscrittura, ecc...)					Sempre bassa		
Media	Sempre bassa	Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 10% e inferiore o uguale a 20 %; o per gli EC 212/213 con numero di irregolarità complessive maggiori o uguali a 3 e inferiori a 5 NB: per errori si intende la presenza di dati incongrui, o problemi di tipo procedurale (es. la correzione a sovrascrittura di una registrazione invece del suo deprezzamento e riscrittura, ecc...)					Sempre bassa		
Alta	Sempre bassa	Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 20%; o per gli EC 212/213 con numero di irregolarità complessive uguali o maggiori di 5 NB: per errori si intende la presenza di dati incongrui, o problemi di tipo procedurale (es. la correzione a sovrascrittura di una registrazione invece del suo deprezzamento e riscrittura, ecc...)					Sempre bassa		
<b>Condizioni per l'esclusione</b>		Assenza di uno dei documenti richiesti (registro di magazzino, registro delle produzioni vegetali)							

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020		Misura	11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA	Sottomisura	11.01 e 11.02	Operazione	11.01.A e 11.02.A	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica e Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica
<b>Descrizione impegno: altri obblighi</b>								
<b>Montante riducibile</b>								
Tipologia d'intervento								
Tipologia di penalità		decadenza totale		campo di applicazione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
		esclusione						
		riduzione graduale		X		(5%) solo campione (controllo in loco)		
Elementi di controllo associati		EC 1858: mantenimento di una superficie agricola - seminativi EC 1859: mantenimento di una superficie agricola - colture permanenti olivo EC 1860: mantenimento di una superficie agricola - colture permanenti: fruttiferi e forestali						
Momento del controllo		In qualsiasi momento						
Tipo di controllo		Visivo/documentale						
CLASSE D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO		<b>GRAVITA'</b>		<b>ENTITA'</b>		<b>DURATA</b>		
<b>Bassa</b>		Uguale all'entità		Violazione di un EC con superficie violata (SOI) maggiore di 0,1 ha e inferiore o uguale a 2 ha o 3%		Sempre bassa		
<b>Media</b>		Uguale all'entità		Violazione di un EC con superficie violata (SOI) maggiore di 2 ha o 3% e inferiore o uguale a 20%		Sempre bassa		
<b>Alta</b>		Uguale all'entità		Violazione di un EC con superficie violata (SOI) maggiore di 20% e inferiore o uguale a 50%		Sempre bassa		
<b>Condizioni per l'esclusione</b>		Violazione di un EC con superficie violata (SOI) maggiore di 50%						

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020		Misura	11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA	Sottomisura	11.01 e 11.02	Operazione	11.01.A e 11.02.A	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica e Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica
<b>Descrizione impegno: altri obblighi</b>								
<b>Montante riducibile</b>								
Tipologia d'intervento								
Tipologia di penalità		decadenza totale		campo di applicazione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
		esclusione						
		X riduzione graduale		X (5%) solo campione (controllo in loco)				
Elementi di controllo associati		EC 2964: mantenimento di una superficie agricola superficiale in uno stato idoneo e svolgere un'attività minima come da circolari ACIU n. 425 del 29/09/2015, n. 569 del 23/12/2015, n.35 del 20/01/2016 e n.161 del 18/03/2016						
Momento del controllo		Alla presentazione della domanda e in fase istruttoria						
Tipo di controllo		Visivo/documentale						
CLASSE D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	<b>GRAVITA'</b>	<b>ENTITA'</b>		<b>DURATA</b>				
<b>Bassa</b>	Uguale all'entità	Violazione di un EC con superficie violata (SOI) maggiore di 0,1 ha e inferiore o uguale a 2 ha o 3%		Sempre bassa				
<b>Media</b>	Uguale all'entità	Violazione di un EC con superficie violata (SOI) maggiore di 2 ha o 3% e inferiore o uguale a 20%		Sempre bassa				
<b>Alta</b>	Uguale all'entità	Violazione di un EC con superficie violata (SOI) maggiore di 20% e inferiore o uguale a 50%		Sempre bassa				
<b>Condizioni per l'esclusione</b>		Violazione dell'EC con superficie violata (SOI) maggiore di 50%						



Programma Sviluppo Rurale 2014-2020		Misura	11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA		Sottomisura	11.01 e 11.02	Operazione	11.01.A e 11.02.A	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica e Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica
<b>Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti</b>									
<b>Descrizione impegno: altri obblighi</b>									
<b>Montante riducibile</b>									
Tipologia d'intervento									
decedenza totale									
esclusione									
campo di applicazione									
X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)									
X (5%) solo campione (controllo in loco)									
<p><b>Elementi di controllo associati</b></p> <p>EC 1254: Obblighi amministrativi - presenza e completezza della documentazione richiesta                  EC 1282: Obblighi relativi al rispetto dei massimali di azoto previsti per anno                  EC 10249: Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti (presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio)                  EC 1286: Obblighi e divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti                  EC 1749: Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua in corrispondenza della fascia tampone                  EC 1750: Ulteriori requisiti relativi all'inquinamento da fosforo</p>									
Momento del controllo									
In qualsiasi momento									
Tipo di controllo									
Documentale e visivo									
CLASSE D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO		<b>GRAVITA'</b>		<b>ENTITA'</b>		<b>DURATA</b>			
<b>Basso</b>		Per aziende con azoto utilizzato inferiore o uguale a 1000 kg/anno 1 violazione di entità bassa oppure 1 violazione di entità media; per aziende con azoto utilizzato compreso tra 1000 e 3000 kg/anno 1 violazione di entità bassa		Violazione dell'EC 1286, eccetto il non rispetto del divieto di presenza di cumuli temporanei di materiali palabili sui terreni aziendali, con superficie (SAU) violata inferiore a 0.3 ha o 3% e inferiore o uguale a 2 ha o 10 %		Sempre media			

<p><b>Medio</b></p>	<p>Per aziende con azoto utilizzato inferiore o uguale a 1000 kg/anno 1 violazione di entità alta;                      per aziende con azoto utilizzato compreso tra 1000 e 3000 kg/anno 1 violazione di entità alta oppure 1 violazione di entità media;                      per aziende con azoto utilizzato compreso tra 3000 e 6000 kg/anno 1 violazione di entità media oppure 1 violazione di entità bassa;                      per aziende con azoto utilizzato maggiore di 6000 kg/anno 1 violazione di entità bassa; IN ALTERNATIVA                      la violazione di 1 dei seguenti elementi di controllo:                      -EC 1749: divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua;                      -EC 1750: rispetto delle restrizioni e dei requisiti di utilizzo del fosforo;                      -EC1282 (passo 7 e 8) rispetto dei quantitativi massimi di azoto somministrabili al terreno all'anno.</p>	<p>Violazione di 1 dei seguenti elementi di controllo o divieti:                      -EC1286 (passo 9) rispetto del divieto di presenza di cumuli temporanei di materiali palabili sui terreni aziendali;                      -EC1274 (passo 3 e 4) rispetto del buono stato di manutenzione degli impianti;                      -EC 1274 (passo 5) rispetto delle capacità degli impianti di stoccaggio;                      -EC1286 (escluso passo 9) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti con superficie (SOI) violata maggiore/uguale al 10% o maggiore di 2 ha;                      -EC1282 (passo 7 e 8) rispetto dei quantitativi massimi di azoto somministrabili al terreno all'anno;                      -EC1749: divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua                      -EC1750: rispetto delle restrizioni e dei requisiti di utilizzo del fosforo</p>	<p>Sempre media</p>
<p><b>Alto</b></p>	<p>Per aziende con azoto utilizzato compreso tra 3000 e 6000 kg/anno 1 violazione di entità alta;                      per aziende con azoto utilizzato maggiore di 6000 kg/anno 1 violazione di entità alta o 1 violazione di entità media                      per aziende con più di 500 UBA oppure nel campo di applicazione del D. lgs. 59/2005 1 violazione di qualsiasi entità; IN ALTERNATIVA la violazione di 1 dei seguenti elementi di controllo:                      -EC 1274 (passo 2): verifica della presenza di impianti di stoccaggio per letame e per liquami per aziende con valori di azoto sino a 6000 kg/anno;                      EC1254 (passo 3) se l'azoto utilizzato è compreso tra 1000 e 3000 kg/anno, presenza della Comunicazione semplificata;                      -EC1254 (passo 4) se l'azoto utilizzato è compreso tra 3000 e 6000 kg/anno, presenza Comunicazione completa e PUA                      -EC 1286 (passo 4) in presenza di terreni a destinazione non agricola e/o in prossimità di centri abitati, verifica del rispetto del divieto di utilizzazione di letame/liquame su tali terreni;</p>	<p>Violazione di 2 degli elementi di controllo/divieti che determinano un'infrazione di entità media oppure                      Violazione di 1 dei seguenti elementi di controllo/divieti:                      -EC1282 (passo 7) rispetto dei quantitativi massimi di azoto somministrabili al terreno all'anno;                      -EC1274 (passo 6) inquinamento che interessi un corso d'acqua o altre risorse idriche;                      -EC1286 (passo 10) inquinamento che interessi un corso d'acqua o altre risorse idriche;                      -EC1274 (passo 2 per aziende con azoto utilizzato compreso tra 0 e 6000 kg/anno) verifica della presenza di impianti di stoccaggio per letame e per liquami                      -EC1254 (passo 3) se l'azoto utilizzato è compreso tra 1000 e 3000 kg/anno, presenza della Comunicazione semplificata;                      -EC1254 (passo 4) se l'azoto utilizzato è compreso tra 3000 e 6000 kg/anno, presenza Comunicazione completa e PUA                      -EC1286 (passo 4) in presenza di terreni a destinazione non agricola e/o in prossimità di centri abitati, verifica del rispetto del divieto di utilizzazione di letame/liquame su tali terreni</p>	<p>Violazione di 1 dei seguenti elementi di controllo/divieti:                      -EC1274 (passo 2 per aziende con azoto utilizzato compreso tra 0 e 6000 kg/anno): verifica della presenza di impianti di stoccaggio per letame e per liquami                      -EC1254 (passo 3) se l'azoto utilizzato è compreso tra 1000 e 3000 kg/anno, presenza della Comunicazione semplificata;                      -EC1254 (passo 4) se l'azoto utilizzato è compreso tra 3000 e 6000 kg/anno, presenza Comunicazione completa e PUA                      -EC 1286 (passo 4) in presenza di terreni a destinazione non agricola e/o in prossimità di centri abitati, verifica del rispetto del divieto di utilizzazione di letame/liquame su tali terreni</p>
<p>Azioni correttive</p>	<p>Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative agli obblighi amministrativi, di stoccaggio, di utilizzo degli effluenti</p>		

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020		Misura	11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA	Sottomisura	11.01 e 11.02	Operazione	11.01.A e 11.02.A	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica e Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica
<b>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari</b>								
<b>Descrizione impegno: altri obblighi</b>								
<b>Montante riducibile</b>								
Tipologia d'intervento								
Tipologia di penalità		decadenza totale		campo di applicazione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
		esclusione						
		X		riduzione graduale		X (5%) solo campione (controllo in loco)		
Elementi di controllo associati EC 1657: Verifica funzionale delle attrezzature di irradiazione impiegate per uso professionale EC 1658: verifica della conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria EC 1655: controllo funzionale delle attrezzature di irradiazione impiegate per uso professionale EC 1659: possesso del patentino che abilita all'acquisto e all'uso di prodotti fitosanitari EC 1662: possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso di prodotti fitosanitari EC 1660: stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari EC 1661: utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili								
Momento del controllo per EC 1655, 1657, 1659, 1662: prima o dopo una data prefissata/ per gli altri EC in qualsiasi momento								
Tipo di controllo								
CLASSE D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO		<b>GRAVITA'</b>		<b>ENTITA'</b>		<b>DURATA</b>		
<b>Bassa</b>		Uguale all'entità		In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati tossici, molto tossici e nocivi e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC 1658, 1657, 1655, 1659, 1660, 1661, 1662		Sempre media		
<b>Media</b>		Uguale all'entità		In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e nocivi e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC 1658, 1657, 1655, 1659, 1660, 1661, 1662 o in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di più di uno dei seguenti EC: 1658, 1657, 1655, 1659, 1660, 1661, 1662		Sempre media		
<b>Alta</b>		Uguale all'entità		In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e nocivi e in presenza di violazione di più di uno dei seguenti EC 1658, 1657, 1655, 1659, 1660, 1661, 1662		In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e nocivi e in presenza di violazione di più di uno dei seguenti EC 1658, 1657, 1655, 1659, 1660, 1661, 1662		
<b>Condizioni per l'esclusione</b>		In caso di prodotti classificati tossici, molto tossici e nocivi e in presenza di violazione di tutti i seguenti EC 1658, e, ove applicabile, 1657, 1655, 1659, 1660, 1661, 1662						

<b>Condizioni per l'intenzionalità</b>		qualora il beneficiario, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione degli Elementi di Controllo (EC) associati all'ICO oggetto di verifica							
<b>Programma Sviluppo Rurale 2014-2020</b>		<b>Misura</b>	<b>11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA</b>		<b>Sottomisura</b>	<b>11.01 e 11.02</b>	<b>Operazione</b>	<b>11.01.A e 11.02.A</b>	<b>Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica e Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica</b>
<b>Descrizione impegno: altri obblighi</b>		<b>Svolgimento di un'attività minima (prato permanente)</b>							
<b>Montante riducibile</b>		Tipologia d'intervento							
Tipologia di penalità		decadenza totale		campo di applicazione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)			
		esclusione							
		X riduzione graduale		X (5%) solo campione (controllo in loco)					
Elementi di controllo associati		<p>EC 1486: esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti – sfalci</p> <p>EC 10238: esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti – pascolamento per uno o più turni aventi complessivamente una durata minima di 60 giorni</p> <p>EC 10239: esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti – assicurare un carico minimo di bestiame</p>							
Momento del controllo		In qualsiasi momento							
Tipo di controllo		Documentale/visivo							
<b>CLASSE D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO</b>	<b>GRAVITA'</b>	<b>ENTITA'</b>		<b>DURATA</b>					
<b>Bassa</b>	Uguale all'entità	Violazione dell'EC 1486 con superficie complessivamente violata maggiore di 0,1 ha e inferiore o uguale a 2 ha o 3%; violazione dell'EC 10238 con un numero di giorni di pascolo inferiore del 10 % rispetto al limite imposto; violazione dell'EC 10239 con rapporto UBA/ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore maggiore al 10% e inferiore o uguale al 20%		Sempre bassa					
<b>Media</b>	Uguale all'entità	Violazione dell'EC 1486 con superficie complessivamente violata maggiore di 2 ha o 3% e inferiore o uguale a 20%; violazione dell'EC 10238 con un numero di giorni di pascolo compreso tra il 10 e il 20% rispetto al limite imposto; violazione dell'EC 10239 con rapporto UBA/ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore maggiore al 20% e inferiore o uguale al 30%		Sempre bassa					
<b>Alta</b>	Uguale all'entità	Violazione dell'EC 1486 con superficie complessivamente violata maggiore di 20%; violazione dell'EC 10238 con un numero di giorni di pascolo inferiore maggiore del 20 % rispetto al limite imposto; violazione dell'EC 10239 con rapporto UBA/ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore maggiore al 30%		Sempre bassa					

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/04/2017 N. 316**

**Attuazione dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20.10 2016 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, comma 1-sexies del DPR 380/2001.**

LA GIUNTA REGIONALE

*omissis*

DELIBERA

- a) di approvare lo schema di regolamento edilizio comunale tipo e le relative indicazioni applicative allegati alla presente deliberazione quali sue parti integranti e sostanziali;
- b) di dare mandato ai competenti uffici regionali:
- di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul sito web istituzionale della Regione Liguria e, per estratto, sul B.U.R.L. nonché alla notificazione della stessa ai Comuni liguri ai fini dei conseguenti adempimenti di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali con le modalità e nei termini ivi specificati;
  - di provvedere all'introduzione degli adeguamenti eventualmente necessari a seguito di modifiche normative sopravvenute all'approvazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

(allegato omissis)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MELE 17/03/2017 N. 14**

**Rettifica confine catastale di Via Ferriera con proprietà Bottino Benedetto. Autorizzazione al frazionamento dell'errore catastale.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco;

VISTA l'istanza di riconoscimento del diritto di proprietà sul mappale n. 228 sub 3, foglio 15, Catasto Fabbricati del Comune di Mele presentata in data 23/02/2017 dalla Sig. Bottino Benedetto ed assunta al protocollo generale del Comune in data 23/02/2017 al n°.1168;

VISTA la contestuale proposta di accordo per rettifica confini;

VISTA la relazione dell'ufficio allegata sub "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che l'area è un corridoio tra i mappali di proprietà del sig. Bottino, di conseguenza non rileva interesse generale né si riscontra interesse pubblico;

CONSIDERATO che per il comune autorizzare la rettifica dei confini con la sdemanializzazione della porzione di area costituisce un risparmio relativamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa;

VISTI gli atti a corredo del procedimento, ed in particolare la planimetria in data 23/02/2017 ed il parere dell'Ufficio tecnico comunale in data 13/03/2017;

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma - del D. L.gs. 18 agosto 2000 n.267;

TUTTO ciò premesso;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. Di esprimere parere favorevole all'accoglimento dell'istanza del signor Bottino Benedetto;  
Di procedere alla sdemanializzazione, per i motivi in premessa citati, del tratto terminale della strada comunale denominata "Via Ferriera" come graficamente indicato in colore rosa nella planimetria facente parte della relazione del Tecnico Comunale allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), di mq. 47 circa, salvo più esatta determinazione a seguito di variazione catastale che potrà essere formalizzata una volta ultimata la procedura di sdemanializzazione con conseguente passaggio dei suddetti beni al Patrimonio disponibile del Comune;

2. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dando atto che nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione a questo stesso Consiglio Comunale verso il provvedimento medesimo;
3. Di disporre la pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento sul BURL;
4. Di cedere gratuitamente, successivamente alla definitività del procedimento di sdemanializzazione, il tratto terminale della strada comunale di Via Ferriera di cui al punto 1) al signor Bottino Benedetto in quanto non più rispondente ad esigenze della viabilità nè ad altre esigenze di uso pubblico;
5. Di dare atto che alla esatta individuazione delle aree interessate si provvederà con apposito frazionamento che sin d'ora si autorizza a cura e spese del richiedente;
6. Di dare mandato al Responsabile dell'ufficio tecnico per l'adozione e la stipula degli atti di esecuzione del presente provvedimento, nonché alla sottoscrizione dell'autorizzazione al frazionamento;
7. Di dare atto che nessuna spesa deriva all'Ente da quanto sopra.

IL SINDACO  
Mirco Ferrando